

## Art. 2409-octiesdecies

### Comitato per il controllo sulla gestione

- [1] Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.
- [2] Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'[articolo 2409-septiesdecies](#), che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.
- [3] Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
- [4] In caso di morte, rinuncia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'[articolo 2386](#) scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.
- [5] Il comitato per il controllo sulla gestione:
  - a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;
  - b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
  - c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.
- [6] Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli [articoli 2404](#), primo, terzo e quarto comma, [2405](#), primo comma, e [2408](#).

## Art. 2404

### Riunioni e deliberazioni del collegio

- [1] Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.
- [3] Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'[articolo 2421](#), primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.
- [4] Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

[http://www.universocoop.it/codice/art\\_2409-octiesdecies.html](http://www.universocoop.it/codice/art_2409-octiesdecies.html)

[http://www.universocoop.it/codice/art\\_2404.html](http://www.universocoop.it/codice/art_2404.html)